

lo, ed eziandio del Prelato *in scriptis*, non interrompono la loro servitù. Altrettale dee dirsi di quelli, che per onesto sollievo villeggiano, secondo il tempo e il modo dalle Sinodali Costituzioni prescritto, i quali ancora si computano come presenti pei frutti certi e incerti dei loro benefizj. Parimente i Cherici del Seminario, circa i quali così ha stabilito il Priuli nel suo Sinodo del 1592, *cap. 38, pag. 67*, benchè fossero stati dal Prelato medesimo ad alcuna Chiesa assegnati.

1497) Ma in che cosa poi sarà posto il *Maggior merito per la continuazione del servizio*? Havvi uno che fedelmente serve alla sua Chiesa tutte fiata, che gli viene permesso dalla necessità della sua condizione, o perchè vuole utilmente applicarsi allo studio Ecclesiastico, o perchè le domestiche indigenze lo obbligano a sostenere qualche impiego, non per vivere agiato, ma per la sola dura necessità di sostentare il proprio sangue, ovvero perchè il Prelato lo giudica necessario e utile alla buona direzione de' suoi monasterj, e questo non può conseguentemente intervenire a tutte le funzioni della sua Chiesa canoniche e non canoniche. Havvi per opposito un altro ozioso e sfaccendato, inutile a tutto franne l'assistenza al Coro, non coltiva le lettere, e non ha molta indigenza, o solamente può lucrare cantando nella sua Chiesa, e però egli è assiduo e indefesso, e questi due o furono nello stesso tempo ascritti, o il primo lo fu per qualche tempo avanti. Quale di questi due debbe preferirsi? Niun decreto lo dichiara espressamente. S. Paolo dice, che colui il quale non tiene cura de' suoi *fidem negavit, & est infi-*